

AGEVOLAZIONI

Anche il frontaliero svizzero può beneficiare del superbonus

di Sergio Pellegrino

Master di specializzazione

AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA: SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La [risposta n. 486](#) ad un'istanza di interpello presentata da un **frontaliero svizzero**, rilasciata ieri dall'Agenzia delle Entrate, affronta il tema della possibilità di fruizione del **superbonus** da parte di un **soggetto che non produce redditi imponibili in Italia**.

L'istante è un **frontaliero svizzero**, residente in uno dei **Comuni italiani nella fascia entro i 20 km dal confine con la Svizzera**, che abita in una casa in **comproprietà con la moglie**, che fiscalmente è a suo carico.

In virtù di quanto stabilito negli **accordi fra Italia e Svizzera**, la **tassazione dei redditi di lavoro dipendente** avviene **esclusivamente** nel luogo di svolgimento dell'attività, ossia la **Svizzera**, e quindi il soggetto **non presenta la dichiarazione dei redditi in Italia**.

La questione che si pone è quindi **se possa fruire dell'agevolazione**, non avendo un reddito da "detassare".

Il documento di prassi ci consente di **ricapitolare** quelle che sono le regole da seguire per la definizione dell'**ambito soggettivo** nella disciplina del **superbonus**.

Limitandoci a concentrare la nostra attenzione sulle **persone fisiche**, la prima annotazione da fare è che queste sono destinatarie dell'agevolazione nel momento in cui **operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni** (imprenditori e professionisti possono fruire del **superbonus** soltanto limitatamente agli interventi sulle parti comuni nel caso in cui l'unità immobiliare posseduta o detenuta sia situata in un condominio).

La norma però non pone un **vincolo di residenza** per individuare i beneficiari dell'agevolazione: quindi questa può essere riconosciuta **non soltanto ai contribuenti residenti**, ma anche ai **soggetti non residenti** nel territorio dello Stato, che vadano a sostenere le spese dell'esecuzione degli interventi agevolati.

Va detto che, evidentemente, **se non vi è imposta linda, la detrazione non può essere fruita**: quindi, ad esempio, i soggetti che producono redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva, come i forfettari, non possono fruire della detrazione poiché l'imposta linda non è dovuta (ovvero è assorbita da altre detrazioni).

La circostanza che **non vi sia un'imposta linda da “abbattere” non è però necessariamente preclusiva dell'agevolazione**, perché vi sono **modalità alternative di fruizione** della stessa rispetto alla detrazione.

Proprio per venire incontro (anche) ad esigenze di questo tipo, l'[articolo 121 del decreto rilancio](#) ha introdotto infatti la possibilità di beneficiare dell'agevolazione attraverso lo **sconto in fattura** ovvero attraverso la **cessione del credito**.

Non possono invece in nessun caso fruire del *superbonus* i **soggetti che non possiedono redditi imponibili**: ad essi è preclusa anche la possibilità di esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

È il caso, ad esempio, di un **soggetto fiscalmente non residente** in Italia che effettua interventi su un immobile **detenuto in base ad un contratto di locazione o di comodato**.

Se è vero che il locatario e il comodatario hanno, in linea generale, la possibilità di agevolare gli interventi, in virtù del titolo che consente loro di detenere gli immobili, nel caso di specie **si vedrebbero precluso l'accesso al *superbonus* non possedendo redditi imponibili nel nostro paese**.

Diverso invece il discorso nel caso del **frontaliero svizzero che ha presentato l'istanza**.

Il soggetto questione è **proprietario della casa in Italia** sulla quale deve essere effettuato l'intervento e quindi è titolare del relativo **reddito fondiario**: non rileva, da questo punto di vista, il fatto che non vi sia un'imposta linda per effetto della deduzione prevista per l'abitazione principale.

L'istante quindi potrà accedere al *superbonus* optando per lo sconto in fattura o la cessione del credito.